

Roma, 29 e 30 gennaio 2003  
**PIÙ DIRITTI, PIÙ SAPERE, PIÙ  
SCUOLA PUBBLICA**  
Conferenza nazionale dei dele-  
gati sulla scuola



# MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Regole, modalità e scadenze previste dal contratto integrativo per l'anno scolastico 2003/2004.

## Premessa

La mobilità del personale docente, educativo ed Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è regolata annualmente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro e dal Ministero della Pubblica Istruzione attraverso la sottoscrizione del relativo contratto integrativo. Per la mobilità per il prossimo anno scolastico 2003-2004 il contratto nazionale è stato sottoscritto il 15-01-2003.

Per avere il quadro completo delle norme di riferimento, oltre al contratto, occorre fare riferimento anche all'Ordinanza Ministeriale che fissa le procedure attuative del contratto, i termini di scadenza delle domande e la relativa modulistica da utilizzare.

Sul nostro sito [www.memex.it/cgil/sns](http://www.memex.it/cgil/sns) è reperibile il contratto, l'ordinanza ed i moduli per le domande. Le sedi richiedibili come preferenze nei moduli domanda, con i relativi codici e riguardanti le scuole, i comuni, i distretti e le province, sono reperibili nel sito del Ministero o nella sede della Cgil scuola più vicina. Il presente opuscolo vuole sintetizzare le principali regole per partecipare alla mobilità ed è diretto in particolare a chi non ha una consolidata esperienza in tali domande al fine di orientarsi. Può essere particolarmente utile anche alle RSU per informare il personale interessato. Esso è suddiviso in due parti. La prima riguardante il personale docente ed educativo e la seconda il personale Ata. Ciascuna di queste due parti è suddivisa a sua volta in tre tipologie di personale interessato:

a- personale interessato alla mobilità volontaria per ottenere una scuola di titolarità diversa nell'ambito dello stesso comune, tra comuni diversi della stessa provincia oppure tra scuole di province diverse;

### Indice

- **Premessa**
- **Docenti:**
  - **mobilità volontaria**
  - **mobilità professionale**
  - **perdenti posto**
- **A.T.A. :**
  - **mobilità volontaria**
  - **mobilità professionale**
  - **perdenti posto**
- **Schede:**
  - **sistema delle precedenze**
  - **precedenza L. 104/92**

**Consulenza CGIL Scuola  
calendario appuntamenti**

- b- personale interessato alla mobilità professionale, cioè a prestare servizio in una classe di concorso diversa, in un ordine di scuola diverso oppure in un profilo diverso per il personale Ata;
- c- infine il personale che, suo malgrado, è coinvolto nella mobilità, anche d'ufficio, perché individuato come perdente posto nella sua scuola per contrazione di organico.

In fondo ci sono alcune schede di interesse comune come il sistema delle precedenze, l'applicazione dei benefici della L. 104/92, un modello riepilogativo delle dichiarazioni sostitutive da allegare a documentazione della domanda, le tabelle di valutazione e la sequenza delle operazioni.

Ovviamente i contenuti della sintesi normativa riguardano le informazioni di carattere generale. Per situazioni particolari e per casi specifici, occorre fare riferimento al testo integrale del contratto e rivolgersi alla Cgil scuola provinciale per una consulenza specifica e dettagliata.

**TRASFERIMENTI 2003 - 2004**

Tipo di personale	Termine presentazione domande	Termine Acquisizione domande	Diffusione risultati
Docenti materna	18 febbraio	8 aprile	2 maggio
Docenti Elementari	18 febbraio	18 marzo	8 aprile
Docenti I grado	18 febbraio	13 maggio	3 giugno
Docenti II grado	18 febbraio	29 aprile	13 maggio
Educatori	18 febbraio	13 maggio	3 giugno
Personale A.T.A.	25 febbraio	18 maggio	8 giugno

(Continua da pagina 1)

## LE NOVITA' DEL CONTRATTO 2003/2004.

Non sono molte, dal momento che si è convenuto tra le parti, in attesa del prossimo rinnovo quadriennale del contratto nazionale, di apportare solo quegli aggiustamenti e quelle modifiche indispensabili al contratto del 21/12/2001. Siamo in presenza quindi di una sostanziale conferma delle regole e delle procedure dello scorso anno. Le precisazioni e le modifiche più significative riguardano:

- **Adeguamento date:** le varie date del testo dello scorso anno sono state aggiornate;
- **rientro in servizio del personale inidoneo collocato fuori ruolo:** all'art. 5 viene regolamentata la riattribuzione della sede di titolarità con precedenza al personale inidoneo per motivi di salute, docente e Ata, che cessa dal collocamento fuori ruolo per effetto dell'art. 35 commi 5 e 6, della legge finanziaria n. 289/2002. Le parti si sono anche impegnate (vedi premessa) a riaprire questo punto, se la normativa sugli organici o la trattativa all'Aran sul rinnovo contrattuale, lo rendesse necessario;
- **strumento musicale:** all'art. 6 si è stabilito che i posti disponibili oltre l'accantonamento per i docenti inclusi nelle graduatorie permanenti (che hanno diritto all'immissione in ruolo con priorità ai sensi dell'art. 11, c. 9, della L. 124/99), sono disponibili per la sola mobilità interprovinciale e non per quella professionale (dal momento che non ci sono ancora le regole a regime per l'acquisizione dell'abilitazione nella A077);
- **personale impegnato nei progetti aree a rischio:** in considerazione che i progetti triennali sono stati prorogati per un solo anno e in attesa del rinnovo contrattuale nazionale, il comma 4 dell'art. 2 è soppresso (obbligo triennale di permanenza) ed anche la precedenza prevista all'art. 9 punto VI;
- **blocco per un biennio nei confronti del personale soddisfatto sulla prima preferenza:** si è chiarito ulteriormente che il blocco opera solo in caso di prima preferenza soddisfatta nella mobilità "territoriale" provinciale (e quindi il blocco non opera se la prima preferenza è ottenuta per mobilità professionale o interprovinciale);
- **opzione per i soprannumerari al mantenimento della sede per un anno:** il comma 5 dell'art. 18 è "sospeso per un anno". Quindi anche i commi ad esso collegati (art. 27 c. 9 e 29 c. 6). Si è convenuto tale sospensiva, in attesa che il rinnovo del contratto nazionale riesamini la materia prevista all'art. 54 c. 1 lett. b) del CCNI/99;
- **requisito di accesso ai posti di lingua straniera nell'elementare:** alla nota 1 dell'art. 19 si è chiarito che nella scuola elementare il titolo per l'insegnamento della lingua straniera (necessario per l'accesso ai corrispondenti posti) può essere stato acquisito anche "attraverso la sessione riservata" (e quindi non solo nei concorsi per esami e titoli) indetta successivamente alla L. 124/99;
- **personale (Ata) soprannumerario sull'organico provinciale e diritto al rientro:** è stato chiarito che il diritto si esercita sia nella scuola da cui sono stati trasferiti che, in subordine, nel relativo comune;

### • TABELLE DI VALUTAZIONE DOCENTI:

- **valutazione diploma di laurea:** alla lettera F del titolo III, sia della tabella per la mobilità territoriale che professionale, è stata inserita una nuova nota (12) (che sostituisce la precedente) al fine di chiarire che la laurea vale solo se è aggiuntiva al titolo di accesso al ruolo richiesto e non al ruolo di attuale appartenenza (quindi, se un docente della materna o elementare chiede il passaggio alla secondaria, la laurea non si valuta perché è titolo d'accesso nel ruolo richiesto).
- **punteggio partecipazione agli esami di stato:** in considerazione della modifica di legge intervenuta e del fatto che oggi tutti sono obbligati, in futuro la partecipazione non conferisce più specifico punteggio. Pertanto alla lett. I del titolo III, è stata inserita la limitazione "fino all'anno scolastico 2000-2001".
- **nota 5:** si è chiarito che nelle scuole elementari di montagna e nelle piccole isole, l'organico funzionale è entrato in vigore nell'anno successivo 1999-2000 (al pari della materna)

### • TABELLE DI VALUTAZIONE ATA:

- **riconoscimento pieno del servizio come responsabili amministrativi agli attuali direttori dei servizi:** alle note a) e c) va aggiunto che ai direttori dei servizi va riconosciuto il servizio precedente prestato, successivamente alla nomina giuridica, come responsabili amministrativi;
- **continuità del servizio al personale transitato dagli EE.LL.:** si chiarisce che il punteggio della continuità spetta anche per gli anni in cui tale personale è stato in servizio nella scuola, e nell'attuale profilo, alle dipendenze degli EE.LL.

## PERSONALE DOCENTE

### MOBILITA' VOLONTARIA

- **può fare domanda:** tutto il personale di ruolo della scuola materna, elementare e secondaria di primo e secondo grado. Fa eccezione il personale neo - assunto in ruolo a partire dal 1 settembre 2000 il quale, in applicazione della L. 124/99, potrà fare domanda solamente al fine di acquisire la sede definitiva nell'ambito della provincia in cui è stato assunto. Anche il personale che ha avuto solamente la nomina giuridica dal 1 settembre 2000 o 2001, con raggiungimento della sede dal 1 settembre 2002, potrà partecipare per avere la sede definitiva con le operazioni di mobilità. Il divieto di mobilità opera poi per l'anno successivo in quella provinciale e per 3 anni nella mobilità interprovinciale, a partire dalla data giuridica dell'immissione in ruolo.
- **quando scade:** il 18 febbraio 2002 per tutto il personale della scuola (vedi Ordinanza). Non è più possibile chiedere la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) contestualmente alla 3<sup>a</sup> domanda di trasferimento. La mobilità annuale infatti è regolata dal contratto sulle utilizzazioni e le domande sono successive alla pubblicazione dei trasferimenti.
- **quante domande si possono fare:** nella scuola secondaria di 2° grado è possibile, con la stessa domanda, chiedere sedi della provincia di titolarità e scuole di altre province fino a 15 preferenze. Nella scuola materna, elementare e media, al contrario, con un modulo si possono chiedere solo scuole della provincia di titolarità e con un secondo modulo e quindi una seconda domanda, anche scuole di una sola provincia diversa. Questa seconda domanda, se soddisfatta prevale sulla prima. Utilizzando moduli specifici è possibile chiedere anche (o solo) il passaggio di cattedra e/o il passaggio di ruolo. Il passaggio di ruolo prevale sulle altre domande e può essere presentata una sola domanda di passaggio di ruolo per una sola provincia ad eccezione della scuola secondaria di 2° grado in cui nella stessa domanda si possono chiedere più province. La violazione di questa norma, annulla tutte le domande. Ma di questo si parla poi nella parte successiva. Con lo stesso modulo del trasferimento, inoltre, è possibile chiedere anche posti di sostegno, di lingua straniera nella scuola elementare e di educazione per gli adulti.
- **cosa si deve allegare alla domanda:** intanto occorre precisare subito che, nel caso si presentino più domande, occorre documentarne una soltanto e fare riferimento a tale documentazione nelle altre. La documentazione e/o le dichiarazioni personali sostitutive sono necessarie per l'attribuzione del punteggio spettante, sia esso relativo al servizio, alle esigenze di famiglia o ai titoli generali. Alla domanda di trasferimento occorre allegare la dichiarazione dei servizi prestati (all.D) che sostituisce la certificazione del servizio e la dichiarazione di eventuale continuità didattica, per almeno tre anni, nella stessa scuola (all.F). Occorre poi, per beneficiare del punteggio relativo alle esigenze di famiglia, allegare una dichiarazione personale (o relativo certificato di residenza e famiglia del familiare) per attestare la residenza del familiare, il grado di parentela, il numero e l'età dei figli: tutto in carta semplice. Nella stessa dichiarazione (vedi scheda specifica con fac-simile della stessa) è possibile inoltre

dichiarare il possesso di altri titoli valutabili (concorso, specializzazioni, altre lauree, ecc...) in alternativa alla relativa certificazione. Inoltre, per avvalersi delle varie precedenza previste per particolari situazioni, occorre attestare il relativo requisito sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. Solo per la precedenza prevista dalla L. 104/92, occorre produrre la relativa certificazione medica prevista (solo le certificazioni mediche non si possono autocertificare).

- Chi ha diritto ad una precedenza (nell'ordine):
  - personale docente non vedente ed emodializzato;
  - docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio e che richiedono il rientro nella scuola di precedente titolarità. Tale precedenza spetta a condizione che nel quinquennio si sia richiesto sempre di rientrare e che si esprima come prima preferenza la scuola o circolo dove si era titolari oppure una preferenza sintetica (comune o distretto) che la comprenda;
  - docenti portatori di handicap di cui all'art. 21 della L. 104/92 e docenti bisognosi di particolari cure a carattere continuativo per gravi motivi di salute;
  - docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo quinquennio e richiedenti il rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non ci sia posto nella scuola precedente;
  - docenti che prestano assistenza continuativa ed esclusiva al coniuge, al figlio o al genitore handicappato ai sensi dell'art. 33 della L. 104/92. In caso di genitore handicappato la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a condizione di essere figlio unico o comunque l'unico figlio in grado, per motivi oggettivi, di prestare assistenza;
  - docenti disponibili ad operare nelle scuole situate in aree a rischio. In questo caso i docenti che dovessero ottenere il trasferimento, non potranno muoversi da quella scuola per la durata del progetto e comunque per almeno 3 anni;
  - docenti coniugi di militare o di categoria equiparata;
  - docenti che ricoprono cariche pubbliche nella amministrazioni degli Enti locali per l'intera durata del mandato. Al termine dello stesso, nel caso si sia ottenuto un trasferimento avvalendosi della relativa precedenza, si rientra nella scuola di precedente titolarità. Si è considerati soprannumerari se il posto non c'è.
- come si esprimono le preferenze: utilizzando la denominazione ufficiale delle scuole prevista dai bollettini del MPI, con il relativo codice. In presenza di organico funzionale (circoli didattici e istituti comprensivi) si deve esprimere il codice della scuola e non delle singole sedi. Se si viene accontentati nella prima preferenza, per il biennio successivo non si può partecipare alla mobilità. Il blocco non opera se la prima preferenza espressa è riferita a provincia o distretto comprendente più comuni e non opera nella mobilità interprovinciale. Tale divieto, inoltre, non opera nella mobilità professionale. Si possono utilizzare anche preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) che comprendono una serie di scuole di quell'ambito territoriale. NB: occorre avere l'accortezza di utilizzare le preferenze sintetiche solo dopo le eventuali scuole in esse comprese e non prima, perché queste verrebbero annullate in quanto già comprese nelle prime. Inoltre, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, occorre precisare se si intende concorrere anche per "cattedre orario" tra più scuole, nell'ambito dello stesso comune e/o anche per "cattedre orario" tra scuole di comuni diversi (barrando le opzioni A e/o B della relativa casella del modulo). Infatti il sistema attribuisce il trasferimento per le scuole indicate nelle preferenze espresse solo sulle cattedre interne, se non si barra né l'opzione A né B. Attenzione!!: barrare le opzioni A e B può essere vantaggioso in quanto aumenta le possibilità di trasferimento, ma può comportare anche una penalizzazione. Infatti se, ad es., c'è una cattedra orario con completamento esterno alla preferenza n. 3 ed una cattedra interna alla preferenza n. 4, se si barrano le opzioni A o B si è trasferiti su una cattedra orario esterna (preferenza n. 3) e non nella cattedra interna (preferenza n. 4). Questo perché il sistema meccanizzato attri-

buisce tutte le tipologie di posto richiesta, prima di passare all'esame della preferenza successiva. Se però non si barrano, si può non avere il trasferimento, quando sono disponibili solo cattedre orario esterne. E' un rischio da valutare con attenzione, visto che al momento di presentazione della domanda in genere non sono note le disponibilità ed in ogni caso non è prevedibile il numero delle domande che verranno presentate con il relativo punteggio e le sedi prescelte dagli altri.

- quale sarà la sequenza delle operazioni: prima si effettuano i trasferimenti nell'ambito del comune (sede) di titolarità, poi tra comuni diversi ed infine tra province diverse. In ciascuna di queste fasi poi hanno la precedenza coloro che sono stati trasferiti d'ufficio negli ultimi 5 anni e chiedono di rientrare nella scuola da cui sono stati trasferiti (a condizione che dichiarino di averlo sempre chiesto nei 5 anni) e coloro che si avvalgono di precedenza di cui all'art. 9 del CCND (es. L. 104/92 ecc...). I soprannumerari nell'anno in corso partecipano al movimento nel comune insieme a tutti gli altri. Qualora non siano soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse, sono trasferiti d'ufficio in base al loro punteggio nelle sedi libere e non richieste del comune e poi nella sede più vicina. Seguono i movimenti volentari tra comuni diversi.

## MOBILITA' PROFESSIONALE

- di cosa si tratta: della possibilità, a domanda volontaria, di passare da un ordine di scuola ad un altro se si è in possesso del relativo titolo di studio e dell'abilitazione. Nell'ambito della scuola secondaria, è possibile anche passare dall'insegnamento in una classe di concorso ad un'altra sempre se in possesso della relativa abilitazione.
- Chi può partecipare: tutto il personale di ruolo, a condizione che abbia superato il periodo di prova;
- Scadenza della domanda: è quella corrispondente alla mobilità territoriale dell'ordine di scuola a cui si chiede di andare;
- Quante domande si possono fare: si può chiedere il passaggio di cattedra per tutte le classi di concorso per cui si è abilitati ed anche il passaggio di ruolo contemporaneamente, ma per un solo ruolo, pena l'annullamento di tutte le domande. Il passaggio di ruolo prevale sulle altre domande e può essere presentata una sola domanda di passaggio per una sola provincia ad eccezione della scuola secondaria di 2° grado in cui nella stessa domanda si possono chiedere più province. Per entrambe le tipologie di domande di mobilità professionale vanno utilizzati i moduli specifici allegati all'Ordinanza Ministeriale. Le preferenze vanno espresse utilizzando la dizione delle scuole ed i codici dei bollettini ministeriali con le stesse modalità dei trasferimenti. E' possibile anche presentare contemporaneamente domanda di trasferimento e di mobilità professionale.
- Documentazione da allegare: è sufficiente documentare una sola delle varie domande che è possibile presentare, dichiarando e documentando tutti i titoli in possesso. Nelle altre domande si fa riferimento. Ovviamente per la mobilità professionale, rispetto alla domanda di trasferimento, vanno dichiarati o documentati in più il possesso del titolo di studio e della specifica abilitazione prevista.
- Quanti posti sono destinati alla mobilità professionale: il 50% dei posti disponibili dopo tutte le operazioni di mobilità territoriale nell'ambito della provincia. L'altro 50% dei posti è riservato alla mobilità territoriale interprovinciale. I posti dispari sono attribuiti prima alla mobilità professionale provinciale e poi, se non attribuiti, ai trasferimenti tra province diverse.
- Quando verrà esaminata la domanda: la mobilità professionale provinciale viene esaminata dopo tutte le operazioni di trasferimento nell'ambito prima del comune e poi della provincia e prima dei trasferimenti interprovinciali. La mobilità professionale tra province diverse invece scatta solo se i trasferimenti interprovinciali non hanno consumato tutta l'aliquota di posti spettante e come ultima delle operazioni.

## TRATTAMENTO DEI DOCENTI PERDENTI POSTO

- Perché si può perdere posto: perché, alla luce del numero di classi previste per l'anno successivo a seguito delle iscrizioni e quindi dei nuovi organici definiti dall'amministrazione competente, è possibile che sia previsto nella scuola un minore numero di posti di quella tipologia (insegnante comune nella scuola materna ed elementare, oppure insegnante di sostegno di quella specifica tipologia, ecc...) o di quella determinata classe di concorso nella scuola secondaria. In questo caso, e per un numero di docenti corrispondente al numero di posti in meno previsti nell'organico, risulta perdente posto e quindi deve essere ricollocato in altra scuola prima nell'ambito dello stesso comune e poi comunque in altri comuni della stessa provincia. I tempi in cui ciò può accadere sono indipendenti dai tempi di presentazione delle domande di mobilità volontaria. Il personale coinvolto viene infatti riammesso a partecipare alla mobilità insieme agli altri, per non essere penalizzato, entro 5 giorni dalla comunicazione formale di questa sua particolare situazione di perdente posto.
- Quali sono le attenzioni necessarie da parte di chi è coinvolto: gli interessati, in questo caso, debbono seguire le operazioni di competenza del dirigente scolastico che lo interessano direttamente. Se non si viene chiamati per tempo per esaminare la situazione, è opportuno informarsi sulla predisposizione della graduatoria interna per la determinazione di chi, tra i colleghi ed in base al punteggio, risulterà perdente posto. Si deve controllare il proprio punteggio (consultando la tabella di valutazione del servizio e dei vari titoli allegata al contratto) e quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Se ci sono errori si deve presentare al capo d'istituto reclamo circostanziato entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il capo d'istituto lo esamina entro i successivi 10 giorni e se ritiene il reclamo fondato provvede a correggere. Per il reclamo vedi fac-simile. Su tutte le controversie riguardanti la mobilità e in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1 dell'accordo sottoscritto all'Aran il 18 ottobre 2001. In alternativa si può esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 65 e seguenti del D.lvo 165/01.
- In pratica, in caso di contrazione di posti, le operazioni da fare sono:
  - formulare le graduatorie. Sono distinte per tipologia di posto/insegnamento. In esse devono risultare la data di nascita ed i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenza di famiglia, titoli generali, ecc...). Le stesse sono di circolo per l'organico funzionale della materna ed elementare e distinte per posto comune, sostegno e tipologia di lingua straniera nell'elementare. In caso di contrazione di posto di lingua straniera, il personale in soprannumero sulla stessa confluisce nella graduatoria comune e risulta perdente posto l'ultimo di questa (quindi non necessariamente quello di lingua straniera). Le graduatorie invece sono di scuola o d'istituto per le classi d'insegnamento e per le varie tipologie di sostegno nella secondaria di 1° e 2° grado. NB: il personale in servizio nella scuola come utilizzato non partecipa all'individuazione del perdente posto e non fa parte della graduatoria interna della scuola. Lo stesso partecipa eventualmente nella scuola dove è titolare, a meno che non abbia titolarità in nessuna scuola (DOP). Competenze e modalità di compilazione delle graduatorie: spetta al dirigente scolastico che ne è responsabile anche nel caso in cui si avvale di una commissione. In tutti gli ordini di scuola i titoli sono valutati se in possesso al momento di scadenza di presentazione delle domande. Anche per le situazioni di handicap la scadenza è quella del trasferimento. Per l'età dei figli il riferimento è al 31 dicembre dell'anno per cui

si effettuano i trasferimenti. Per la valutazione del servizio, al contrario, si esclude l'anno in corso.

- Individuazione del/dei perdente/i posto. Nella scuola materna ed elementare è il docente collocato con il minor punteggio in graduatoria indipendentemente da quando è entrato a far parte dell'organico della scuola. Nella secondaria invece sono innanzitutto perdenti posto coloro che sono entrati a far parte dell'organico della scuola dal 1 settembre, a prescindere dal punteggio (infatti sono graduati a parte), salvo intervenute situazioni di handicap. Tale procedura sarà uniformata per la mobilità 2003/2004. Nella scuola secondaria, inoltre, il titolare della scuola che fosse in servizio su una cattedra orario esterna, partecipa (in quanto titolare a tutti gli effetti della scuola) alla graduatoria d'istituto e non è detto che sia lui il perdente posto. Infatti se lo stesso è entrato a far parte dell'organico per trasferimento su cattedra esterna, rimane su tale cattedra a prescindere dal punteggio fino a quando non viene riassorbito (per aumento di ore o di posti), ma è titolare dell'organico della scuola a tutti gli effetti come gli altri.
- Chi non può essere perdente posto: coloro che usufruiscono di alcune tipologie di precedenza (punti I, III e V dell'art. 9 - vedi scheda specifica) sono esclusi dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto, a meno che il numero degli stessi non rende necessario ricorrere anche a loro.
- Comunicazione formale al perdente posto: va fatta in forma scritta informando che entro 5 giorni si può fare domanda di trasferimento e si è riammessi al movimento. Se non si presenta domanda si è comunque trasferiti d'ufficio.
- Alcuni chiarimenti sull'attribuzione dei punteggi:
  - tutti i titoli (di servizio, di famiglia e generali) vanno valutati secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione allegata al contratto.
  - Il punteggio per il "ricongiungimento al coniuge" o alla famiglia è valutabile solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La valutazione del punteggio del coniuge, spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità (Nota 7 alle tabelle).
  - Valutazione del servizio: il servizio prestato nel ruolo attuale vale 6 punti l'anno a partire dalla decorrenza giuridica della nomina. Il servizio prestato in ruolo diverso vale 3 punti l'anno. Il periodo relativo ad una retrodatazione giuridica della nomina vale 6 punti l'anno se coperto da effettivo servizio nel ruolo attuale. Se non è stato prestato alcun servizio o se è stato prestato in ruoli diversi spettano 3 punti l'anno (senza la decurtazione di 1/3 oltre i 4 anni, come per il pre-ruolo). Per il servizio pre-ruolo spettano 3 punti l'anno, se prestato per almeno 180 giorni, limitatamente ai primi 4 anni. Oltre i 4 anni spettano 2 punti l'anno, cioè i 2/3 del punteggio. Il punteggio per il servizio prestato con il titolo sul sostegno vale doppio, se si chiede la mobilità su tale tipologia di posto.
  - Servizio continuativo: spettano 2 punti l'anno fino al 5° anno continuativo di servizio nella scuola e 3 oltre il 5° anno. Per il punteggio della continuità nella formulazione della graduatoria interna non c'è quindi il limite dei 3 anni, come per la mobilità volontaria, in quanto decorre dopo il 1° anno di servizio nella scuola. Inoltre, se per tre anni non si è presentata

*Scuola, sindacato e informazione*

Via Bertazzoni 100 – 85100 Potenza

Tel.: 0971 36076 Fax: 0971 36141

Notiziario 0971 301222 – E-mail: sns.potenza@memex.it

Direttore responsabile: Luciano LISCIO

domanda di trasferimento provinciale, al termine del triennio saranno attribuiti "una tantum" 10 punti in più. Pertanto, visto che tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000-2001, il previsto punteggio sarà attribuito per la prima volta nella mobilità per l'anno scolastico 2003-2004. I docenti trasferiti d'ufficio nel quinquennio che hanno sempre richiesto di rientrare e lo hanno ottenuto, mantengono tutto il punteggio della continuità anche per gli anni (nei 5 possibili come limite temporale massimo) che hanno prestato servizio in altre scuole. Nella scuola elementare e materna, l'introduzione nell'anno 1998/99 dell'organico funzionale non costituisce (da quel momento in poi) soluzione di continuità nel servizio prestato nei vari plessi. Al contrario, il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo, ha interrotto la continuità. Per gli anni antecedenti al servizio prestato nell'attuale scuola, spetta 1 punto l'anno per tutto il servizio prestato in scuole dell'attuale comune (sede) senza interruzione di continuità (NB: tale punteggio non è cumulabile all'altro per lo stesso anno). Inoltre la continuità è riconosciuta anche in tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, puerperio, servizio di leva, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, al CNPI, incarico di presidenza, partecipazione a commissioni di concorso, dimensionamento della scuola, utilizzazione sul sostegno, utilizzazione degli insegnanti elementari, anche in altra sede, sull'insegnamento della lingua straniera, esonero dall'insegnamento per motivi di studio a seguito di borse di studio (ad es. dottorato di ricerca) concesso a norma della L.476/84 (vedasi comunicazione di servizio n. 305 del 3/2/92 inviata dal MPI al provveditore di Pisa). La continuità didattica è, al contrario, interrotta a seguito di assegnazione provvisoria o trasferimento annuale volontario.

- Chiarimenti sul punteggio per le esigenze di famiglia: si valutano se in possesso entro la data di scadenza della domanda ad eccezione dell'età dei figli, per i quali fa riferimento la data del 31 dicembre dell'anno per cui si effettuano i trasferimenti stessi. La residenza del coniuge, dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, va documentata con certificazione o copia autenticata da parte dell'Asl o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato dell'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla Asl o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica.
- Chiarimenti sulla valutazione dei titoli generali: si valutano alla data di scadenza della domanda. Il punteggio del superamento di un pubblico concorso per esami a posti per l'immissione in ruolo (12 punti) è attribuito per il superamento dello stesso nel medesimo ordine di scuola o superiore a prescindere se poi l'immissione in ruolo sia avvenuta con il concorso stesso. Quindi non è necessaria l'inclusione in gra-

duatoria di merito. I concorsi a posto di personale direttivo ed ispettivo sono considerati di livello superiore. Non valgono invece altri concorsi nel pubblico impiego e simili diversi dalla scuola. Gli ex corsi speciali o sessioni riservate di concorso non danno diritto a punteggio. Le specializzazioni post-universitarie valgono solo se attinenti l'ambito delle scienze dell'educazione e/o delle discipline insegnate. Idem per i corsi di perfezionamento. I diplomi di perfezionamento post-universitari almeno biennali e con esami specifici per ogni materia del corso, sono assimilati ai corsi di specializzazione. Non si valuta il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. La somma complessiva di tali titoli non può superare i 10 punti.

- Documentazione per la graduatoria interna: valgono le stesse regole generali dei trasferimenti. Ad eccezione della certificazione medica, si può dichiarare tutto. La scuola è tenuta a porre in essere idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
- Cosa può fare il docente perdente posto: appurato che si sia correttamente perdente posto (in caso contrario, dopo aver fatto reclamo, si consiglia di rivolgersi alla Cgil scuola provinciale per verificare la situazione e le cose da fare a propria tutela), si può presentare domanda di trasferimento come perdente posto per avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Così facendo si evita che sia l'amministrazione ad assegnarla d'ufficio, anche se in base a criteri di viciniorità all'attuale scuola.
- Come si partecipa alla mobilità: facendo normale domanda entro i 5 giorni dalla comunicazione di perdente posto per partecipare insieme a tutti gli altri. La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza. Se non si presenta domanda (non è un obbligo!) si è sottoposti comunque al trasferimento d'ufficio. La domanda può essere libera o condizionata (barrando l'apposita casella del modulo). Condizionandola si manifesta la volontà di non volersi trasferire e quindi se nel corso dei trasferimenti dovesse venire meno la condizione di perdente posto (perché, ad esempio, si trasferisce un altro docente della propria scuola e della propria tipologia di posto) la domanda si annulla. In caso invece di trasferimento, anche su una preferenza espressa, si è considerati come trasferiti d'ufficio e per 5 anni si mantiene il diritto a rientrare con precedenza nella scuola da cui si è perso posto ed a non perdere il punteggio della continuità. Tale diritto, ovviamente, spetta anche a tutti coloro che vengono trasferiti d'ufficio o perché non hanno presentato domanda oppure perché non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse.
- Quali differenze nel trattamento rispetto agli altri: il perdente posto, nei vari movimenti nell'ambito del comune di appartenenza della scuola in cui è titolare, si muove come tutti gli altri senza alcun diritto in più. Se non si ottiene nulla per le preferenze espresse, si è trasferiti d'ufficio nelle altre scuole del comune eventualmente disponibili e non richieste. Poi, se non c'è alcuna scuola disponibile nel comune e prima delle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi, il perdente posto viene trasferito d'ufficio nella scuola libera più vicina alla sua. Infine saranno esaminate, in base ai rispettivi punteggi, le domande di mobilità volontaria tra comuni diversi della propria provincia per le preferenze espresse. Il perdente posto partecipa a questa fase, per le preferenze espresse, insieme agli altri. Se risulta disponibile una scuola tra quelle richieste, allora si annulla il trasferimento d'ufficio. In caso negativo rimane quella che si è avuta d'ufficio. Attenzione: esprimendo molte preferenze come perdente posto, può capitare di essere trasferiti all'ultima preferenza espressa, pur essendo disponibile una scuola indicata ai primi posti delle preferenze, nel caso in cui un altro perdente posto, anche con meno punti, non indichi alcuna preferenza. Quest'ultimo infatti, pur con minore punteggio del primo, verrà collocato prima nella scuola più vicina al comune attuale, perché l'altro risulta comunque soddisfatto in una delle preferenze

## TRATTAMENTO DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO

- Perché si può perdere posto: perché, alla luce del numero di classi previste per l'anno successivo a seguito delle iscrizioni e quindi dei nuovi organici definiti dall'amministrazione competente, è possibile che sia previsto nella scuola un minore numero di posti di quella tipologia o profilo Ata. In questo caso un numero di lavoratori Ata, sempre di quel profilo, corrispondente al numero di posti in meno previsti nell'organico, risulta perdente posto e quindi deve essere ricollocato in altra scuola o nell'ambito dello stesso comune o comunque in altri comuni della stessa provincia. I tempi in cui ciò può accadere sono indipendenti dai tempi di presentazione delle domande di mobilità volontaria. Il personale coinvolto viene infatti riammesso a partecipare alla mobilità insieme agli altri, per non essere penalizzato, entro 5 giorni dalla comunicazione formale di questa sua particolare situazione di perdente posto.
- Quali sono le attenzioni necessarie da parte di chi è coinvolto: gli interessati, in questo caso, debbono seguire le operazioni di competenza del dirigente scolastico che lo interessano direttamente. Se non è stato chiamato per esaminare la situazione, deve informarsi sulla predisposizione della graduatoria interna per la determinazione di chi, in base al punteggio, risulta perdente posto. Deve controllare il suo punteggio (consultando la tabella di valutazione del servizio e dei vari titoli allegata al contratto) e quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Se ci sono errori si deve presentare al capo d'istituto reclamo circostanziato entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il capo d'istituto lo esamina entro i successivi 10 giorni e se ritiene il reclamo fondato provvede a correggere. Per il reclamo vedi fac-simile. Su tutte le controversie riguardanti la mobilità e in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1 dell'accordo sottoscritto all'Aran il 18 ottobre 2001. In alternativa si può esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 65 e seguenti del Decreto legislativo 165/01.
- Vediamo in sintesi la sequenza delle operazioni da fare nella scuola:
  - pubblicazione all'albo della scuola della nuova tabella organica inviata dall'amministrazione competente;
  - formulazione della graduatoria interna suddivisa per profilo in caso di esubero. In esse devono risultare la data di nascita ed i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenza di famiglia, titoli generali, ecc...). Per gli assistenti tecnici l'individuazione dell'esubero avviene in relazione alle aree di riferimento;
  - pubblicazione della stessa;
  - comunicazione agli interessati della posizione di esubero con invito a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni per essere riammessi alla mobilità. In caso di domanda già presentata, la nuova sostituisce la precedente. Se non si presenta alcuna domanda (non è un obbligo) si verrà trasferiti d'ufficio.
- Competenza e modalità di compilazione delle graduatorie: la competenza alla formulazione è del dirigente scolastico. Nel formularle si prendono in considerazione i titoli in possesso al 1 settembre dell'anno scolastico in corso, salvo eventuali situazioni intervenute di handicap. In questo caso sono prese in considerazione alla data di scadenza dei trasferimenti.
- Individuazione dei perdenti posto: prima sono perdenti posto i titolari entrati a far parte dell'organico dal 1 settembre dell'anno in corso e poi quelli titolari dagli anni precedenti.
- Chi non può essere perdente posto: coloro che usufruiscono di una delle precedenzae sono esclusi dalla graduatoria per l'individuazione dei perdenti posto, a meno che il numero degli stessi non rende necessario ricorrere anche a loro.
- Alcuni chiarimenti sull'attribuzione dei punteggi:
  - per la valutazione dei vari titoli si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al contratto;
  - il punteggio per il "ricongiungimento al coniuge" o alla famiglia è valutabile solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La valutazione del punteggio del coniuge, che si configura in sostanza come esigenza di "non allontanamento",
  - spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (ad esempio per gli assistenti tecnici quando non ci sono laboratori compresi nell'area) alle quali possa accedere il personale interessato.
  - Il punteggio della continuità (8 punti l'anno fino al 5° anno e 12 successivamente) spetta per il servizio prestato nello stesso profilo rispetto alla scuola di attuale titolarità e, per gli anni antecedenti, rispetto alla sede (comune) di attuale titolarità (4 punti l'anno). Il punteggio della continuità sulla scuola non è cumulabile, per gli stessi anni, con quello sulla sede;
  - la residenza del coniuge, dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, va documentata con certificazione o copia autenticata da parte dell'Asl o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato dell'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla Asl o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione

del medico di fiducia o della struttura pubblica.

- Il punteggio per il superamento di un pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Per le altre qualifiche viene valutato il possesso di idoneità conseguita in concorsi per profili simili a quello di appartenenza.
- Per la documentazione valgono le stesse modalità dei trasferimenti volontari. Tutto può essere dichiarato ad eccezione della certificazione medica che va presentata in originale o copia autenticata.
- Cosa può fare il personale perdente posto: appurato che si sia correttamente perdenti posto (in caso contrario, dopo aver fatto reclamo, si consiglia di rivolgersi alla Cgil scuola provinciale per verificare la situazione e le cose da fare a propria tutela), si può fare domanda di trasferimento come perdenti posto entro 5 giorni dalla comunicazione per avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte evitando che sia l'amministrazione ad assegnarla d'ufficio, anche se in base a criteri di viciniorità all'attuale scuola.
- Come si partecipa alla mobilità: facendo normale domanda entro i 5 giorni dalla comunicazione di perdente posto per partecipare insieme a tutti gli altri. La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera presentata in precedenza. Se non si presenta (non è un obbligo!!) si è sottoposti al trasferimento d'ufficio. La domanda può essere libera o condizionata (barrando l'apposita casella del modulo). Condizionandola si manifesta la volontà di non volersi trasferire e quindi se nel corso dei trasferimenti dovesse venir meno la condizione di perdente posto (perché, ad esempio, si trasferisce un altro della propria scuola e della propria tipologia di posto) la domanda si annulla. In caso invece di trasferimento, anche su una preferenza espressa, si è considerati trasferiti d'ufficio e quindi per 5 anni si mantiene il diritto a rientrare con precedenza nella scuola precedente ed a non perdere il punteggio della continuità. Tale diritto, ovviamente, spetta anche a tutti coloro che vengono trasferiti d'ufficio o perché non hanno presentato domanda oppure perché non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse.
- Quali differenze nel trattamento rispetto agli altri: il perdente posto nel comune di appartenenza della scuola in cui si è titolari, si muove come tutti gli altri senza alcun diritto in più. Se non si ottiene nulla per le preferenze espresse, si è trasferiti d'ufficio nelle altre sedi del comune eventualmente disponibili e non richieste. Poi, prima delle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi, il perdente posto viene trasferito d'ufficio nella scuola disponibile più vicina alla sua. Infine si esaminano, in base ai rispettivi punteggi, le domande di mobilità volontaria tra comuni diversi della propria provincia e per le preferenze espresse. Il perdente posto partecipa a questa fase, sempre e solo per le preferenze espresse, insieme agli altri. Se si ottiene una scuola richiesta, allora si annulla il trasferimento d'ufficio, altrimenti rimane quello. In merito consultare la scheda allegata al contratto sulla sequenza delle operazioni.

## Schede allegate

### a) sistema delle precedenze

#### Ha diritto ad una precedenza (nell'ordine):

- personale non vedente ed emodializzato;
- personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio e che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. Tale precedenza spetta a condizione che nel quinquennio si sia richiesto sempre di rientrare e che si esprima come prima preferenza la scuola o circolo dove si era titolari oppure una preferenza sintetica (comune o distretto) che la comprenda;
- personale portatore di handicap di cui all'art. 21 della L. 104/92 e personale bisognoso di particolari cure a carattere continuativo per gravi motivi di salute;
- personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio e richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non ci sia posto nella scuola precedente;
- personale che presta assistenza al coniuge, al figlio o al genitore handicappato ai sensi dell'art. 33 della L. 104/92. In caso di genitore handicappato la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a condizione di essere figlio unico o comunque l'unico figlio in grado, per motivi oggettivi, di prestare assistenza;
- personale disponibile ad operare nelle scuole situate in aree a rischio. In questo caso, chi dovesse ottenere il trasferimento, è poi vincolato a non muoversi da quella scuola per la durata del progetto e comunque per almeno 3 anni;
- personale coniuge di militare o di categoria equiparata;
- docenti che ricoprono cariche pubbliche nella amministrazioni degli Enti locali per l'intera durata del mandato. Al termine dello stesso, nel caso si sia ottenuto un trasferimento avvalendosi della relativa precedenza, si rientra nella scuola di precedente titolarità. Si è soprannumerari da quella scuola se il posto non c'è più.

### b) precedenza legge 104/92

#### CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI NECESSARIE

Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

In particolare:

- Lo stato di handicap deve essere documentato con **certificazione** o copia autenticata rilasciata dalle **commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/92**.
- Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla richiesta di visita medica, la situazione di handicap sarà documentata **in via provvisoria** con certificazione rilasciata dal medico dell'A.S.L. specialista nella patologia denunciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27/8/93, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 27/10/93, n. 423 e con espresso riferimento che sono trascorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa domanda.
- L'accertamento provvisorio sopra indicato produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da par-

te della commissione medica di cui all'art. 4 della legge 104/92; l'accertamento definitivo deve essere presentato entro 10 giorni da parte dell'interessato.

- **le certificazioni relative all'invalidità civile non saranno prese in considerazione**, perché le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono **distinte**.
- Per avvalersi **dell'art. 21** della legge 104/92, è **necessario** che nella certificazione medica sia indicato il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 10.8.50, n 648.
- Per avvalersi **dell'art. 33** della legge 104/92, è necessario che nella certificazione medica sia indicata la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente prevista **dall'art. 3, comma 3**, della legge 104/92.
- **il rapporto di ascendenza, discendenza, coniuge** con il soggetto handicappato deve essere comprovato mediante: Stato di famiglia (oppure: dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi della legge 15/68 modificata ed integrata dalle leggi N. 127/97, N. 191/98 e dal D.P.R. 403/98);
- **il mancato ricovero dell'handicappato a tempo pieno presso istituti specializzati** deve essere comprovato mediante: dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi della legge 15/68 modificata ed integrata dalle leggi N. 127/97, N. 191/98 e dal D.P.R. N. 403/98 (oppure: certificato rilasciato dalle competenti **A.S.L.**);
- **lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo ed esclusivo a favore dell'handicappato deve essere comprovato mediante dichiarazione per-**

**sonale sotto la propria responsabilità ai sensi della legge 15/68.**

- qualora si tratti di figlio che assiste il genitore handicappato, la mancanza di altri figli in grado oggettivamente di assistere l'handicappato, deve essere comprovata mediante: stato di famiglia (oppure: con dichiarazione sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della legge 15/68 modificata ed integrata dalle leggi N. 127/97, N. 191/98 e dal D.P.R. N 403/98, in cui si attesta di essere **l'unico figlio/a in grado di provvedere a tale assistenza** in quanto non vi sono altri fratelli/sorelle, ovvero non sono in grado di farlo perché .... (ad es. minorenni, handicappati, residenti all'estero, ecc...).

*Il personale ha l'obbligo di comunicare all'ufficio, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità, la cessazione di una delle condizioni sopra citate.*

## MODALITA' E CONDIZIONI DI TRASFERIMENTO

La precedenza dell'art. 33 della legge 104/92 può essere usufruita **solo** nell'ambito e per la provincia in cui il docente è effettivamente convivente con l'handicappato. Pertanto, il docente deve indicare come **prima preferenza** il relativo comune di domicilio oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune che deve essere in ogni caso espresso dopo le singole preferenze.

La precedenza di cui all'art. 33 della legge 104/92 vale anche per i comuni di un'altra provincia confinante con quella di domicilio richiesta immediatamente dopo la provincia in cui il docente è effettivamente convivente con l'handicappato.

# TRASFERIMENTI

PER LA CONSULENZA E IL RITIRO GRATUITO DEI MODELLI, GLI ISCRITTI POTRANNO RIVOLGERSI ALLA CGIL Scuola provinciale:

il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 17 alle 19; il Martedì e il Giovedì dalle ore 10 alle 12.

Onde evitare lunghe attese è consigliabile concordare, per telefono (0971 36076), un appuntamento.

Per la compilazione delle domande di trasferimento chi vuole usufruire della Consulenza Cgil deve presentarsi con tutta la documentazione a disposizione, in particolare le domande prodotte negli anni precedenti.

In occasione della compilazione della domanda di mobilità la CGIL Scuola assicurerà le seguenti presenze:

<b>RIONERO</b>	Lunedì 3 febbraio ore 16	Camera del Lavoro CGIL Corso Garibaldi 61 tel. 0972 723110
<b>VENOSA</b>	Martedì 4 febbraio ore 16	Camera del Lavoro CGIL Vicolo Sallustio 11 tel. 0972 35295
<b>VILLA D'AGRI MARSICOVETERE</b>	Giovedì 6 febbraio ore 16	Camera del Lavoro CGIL c/o Centro Sociale tel. 0975 352215
<b>MELFI</b>	Lunedì 10 febbraio ore 16	Camera del Lavoro CGIL Via Vitt. Emanuele 29 tel. 0972 238558
<b>SENISE</b>	Martedì 11 febbraio ore 16	Camera del Lavoro CGIL Via M. Viggiano 19 tel. 0973 584492
<b>LAGONEGRO</b>	Giovedì 13 febbraio ore 16	Camera del Lavoro CGIL Via Roma 26 tel. 0973 41157